



**CAMERA di COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
AVELLINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 3/33 DEL 12.06.2009

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte della Camera di Commercio di Avellino di incarichi individuali, a titolo oneroso, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 così come integrato dall'articolo 32 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4.8.2006 n. 248 e dall'art.46, comma 1 del D.L. 25.6.2008 n.112 convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n.133.
2. Nel caso in cui l'incarico di cui al comma 1 riguardi attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.

**Articolo 2
Presupposti**

1. Gli incarichi di cui all'art.1 :
 - a. devono essere conferiti per corrispondere ai compiti istituzionali dell'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. devono risultare coerenti con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - c. devono essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere conferiti per rispondere ad esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio e previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare lo stesso personale per carenza sia qualitativa che quantitativa di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico.
2. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

**Articolo 3
Tipologie di incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'art.1 sono affidati con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

Articolo 4

Individuazione degli esperti

1. L'individuazione degli esperti cui conferire gli incarichi individuali di cui alla presente disciplina, avviene con apposito avviso di selezione.
2. In ogni caso per l'ammissione a selezione occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici,
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, ad eccezione del caso in cui si prescinde dal possesso detto requisito.
3. L'avviso di selezione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai compiti istituzionali dell'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - c. la durata dell'incarico;
 - d. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. il compenso previsto ovvero le modalità di determinazione del compenso, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
 - f. il termine per la presentazione del *curriculum* e della relativa offerta;
 - g. l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento nonché dei criteri attraverso i quali avviene la comparazione fra i candidati.

Art.5

Procedure di comparazione

1. La selezione per il conferimento dell'incarico avviene mediante valutazione dei *curricula* dei candidati e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base della qualificazione professionale dei candidati, delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore, della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, dell'eventuale riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e del compenso, di eventuali ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività di riferimento dell'Ente.
3. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.
4. All'assegnazione diretta di un incarico potrà farsi ricorso soltanto in via eccezionale ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico ovvero, in caso di unicità della prestazione tale da non consentire forme di comparazione sotto il profilo soggettivo.

Articolo 6

Formalizzazione dell'incarico

1. La Camera di Commercio formalizza l'incarico conferito mediante la stipula di un disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il professionista / collaboratore.
2. Il disciplinare d'incarico deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia, il luogo e l'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata;
 - c) il compenso previsto ovvero le modalità di determinazione del compenso in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la Camera di Commercio;
 - d) le modalità di pagamento, comunque condizionato all'effettivo adempimento dell'incarico;
 - e) la previsione dei casi di recesso e/o di risoluzione;
 - f) le modalità di esecuzione dell'incarico e di adempimento della prestazione, fatto salvo per l'Ente il potere di verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

Art.7

Liquidazione del compenso

1. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'incarico salvo diversa espressa pattuizione e previa verifica della corretta esecuzione dell'incarico, del rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel disciplinare d'incarico.

Articolo 8

Pubblicità

1. Dell'avviso di cui all'art.3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web della Camera e tramite affissione all'albo camerale.
2. Dell'esito della procedura comparativa nonché dei provvedimenti di conferimento degli incarichi - completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato o da erogare - deve essere data la medesima pubblicità di cui al punto precedente.

Articolo 9

Inapplicabilità

1. Il presente regolamento non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 comma 6 quater del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 come integrato dall'art.3, comma 77 della legge 24.12.2007 n.244; non si applica, altresì, in caso di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e di consulenza tecnica di parte (C.T.P.) in un procedimento giudiziario, nonché in caso di conferimento di incarichi di prestazione di servizi di ingegneria ed architettura e negli altri casi di conferimento di incarichi rientranti nella disciplina di cui al D.L.vo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile ad obiettivi o progetti specifici e determinati della Camera e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all'albo camerale e ad esso sarà data adeguata pubblicità tramite il sito web della Camera.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Costantino Capone)